

N. 12138 / 2017 R.G. TRIB.

/ MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Paola Bozzo Costa

Ottavio Colamartino

Presidente

Giudice

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 12138 / 2017

proposto da

--- nato in BANGLADESH il 01/01/1995, C.F. SNZKLL95A01Z249Z,
sedicente, N. VESTANET SP0000664, elettivamente domiciliato in Sarzana (La Spezia), via
Rossi n. 32 presso lo studio dell'Avv. Francesca Angelicchio, che lo rappresenta e difende giusta
procura rilasciata su foglio separato, in atti nel fascicolo telematico.

RICORRENTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA**, in persona
del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione
territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1 ---, cittadino del Bangladesh, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e
35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 30/6/2017 e notificata il 27/9/2017, con la
quale la Commissione territoriale di Torino - Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria,

sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore.

All'udienza del 16/1/2018 il richiedente ha rinunciato alla domanda di protezione sussidiaria (non era stato chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato), insistendo nella domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Il richiedente premette di essere nato e vissuto nel villaggio di Diapara, città di Madaripur, di essere religione musulmana; ha studiato per 3, nel proprio Paese ha svolto il lavoro di agricoltore, aiutando il padre che lavorava su terreni non suoi. Il padre è morto da 6 anni, è il terzogenito di 6 figli (4 maschi e 2 femmine).

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – che dopo che il suo fratello primogenito si sposò ed andò a vivere con la sua famiglia, la responsabilità della stessa ricadde su di lui, ma con il lavoro da agricoltore non riusciva neanche a far mangiare i suoi fratelli ed era costretto a prendere prestiti per mantenere la famiglia. Decise ad un certo punto di partire per la Libia per trovare lavoro, su consiglio di un connazionale; prese a prestito la somma di 300.000 da uno strozzino locale (interessi di 30.000 taka al mese), nel prestito fecero da garanti 3 parenti, ovvero 2 zii materni e la nuora di un altro zio. Con quei soldi pagò un'agenzia che, oltre al viaggio, doveva procurargli il lavoro in Libia. Tuttavia, arrivato a Bengasi in Libia, gli furono tolti i documenti, fu venduto ad altra compagnia dove veniva picchiato e costretto a lavorare come piastrellista senza essere pagato. Dopo 3 mesi scappò e si spostò a Tripoli, anche perché a Bengasi c'era la guerra. Dopo alcuni mesi trovò un lavoro, sempre come piastrellista, per 400 dinari al mese, ma una notte furono rapinati in casa da un gruppo di libici armati di coltelli e pistole, che li bendarono, li picchiarono e portarono via tutto. Il datore di lavoro inoltre li licenziò perché non avevano documenti.

Vista la situazione, si imbarcò per l'Italia, aiutato da un libico che aveva conosciuto dopo aver perso il lavoro.

Nel frattempo, in patria, la madre cominciò ad essere minacciata in quanto non venivano pagati gli interessi. Le pressioni, in particolare, provengono dai garanti, che minacciano di far incarcerare il richiedente qualora torni in Bangladesh senza aver saldato il debito. I suoi familiari hanno dovuto lasciare la casa perché i garanti vengono a cercarli: la madre è andata a stare a Daka ma si sposta per non essere ritracciata, i fratelli sono anche loro a Daka e si spostano da un parente all'altro.

Risentito in questa sede, ha confermato il precedente racconto, dando alcune maggiori delucidazioni sulla sua famiglia e sul percorso di integrazione nel nostro Paese.

4. **Protezione umanitaria.** La situazione del ricorrente permette il riconoscimento del diritto alla **protezione per motivi umanitari** (come detto, unica domanda in atto).

Va premesso che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente (sul punto di veda oltre § 4.1) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

4.1 Sui traumi vissuti dai richiedenti asilo nei paesi di transito. Ai traumi subiti dai richiedenti asilo dopo l'uscita dal proprio Paese, la Commissione territoriale non sembra attribuire alcuna rilevanza; tale orientamento appare tuttavia in contrasto con l'art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008, che dispone che la domanda di protezione internazionale debba essere esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate sul Paese di origine dei richiedenti asilo "e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati".

Tale norma, se si vuole attribuirle un significato normativo (e non dare invece alla stessa un'interpretazione sostanzialmente abrogante), implica a parere di questo Collegio che dovrà – tra l'altro – tenersi conto dei traumi subiti dal richiedente non solo nel Paese di origine, ma anche in quelli di transito e più in generale nel corso del viaggio dal proprio Paese all'Italia, quando questi abbiano lasciato un segno nel richiedente, quanto meno ai fini di una eventuale protezione umanitaria.

D'altra parte, lo stesso autorevole documento "La tutela dei richiedenti asilo – Manuale giuridico per l'operatore" – sebbene a proposito dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in particolare del concetto di persecuzione – a pag. 10 osserva che (sottolineatura dello scrivente, N.d.R.) "Nei casi in cui le persecuzioni sofferte nel passato siano di eccezionale gravità, anche laddove una futura reiterazione delle stesse appaia oggettivamente irrealistica o inverosimile, la persona che ne sia stata colpita può essere riconosciuta rifugiata (cfr. nell'art. 1-C, n. 5 e n. 6 della Convenzione di Ginevra l'indicazione di "ragioni imperative derivanti da precedenti persecuzioni", sebbene si riferisca al diverso ambito delle cause di cessazione). Secondo l'UNHCR (UNHCR Handbook, par. 136) si tratta di un generale principio di natura umanitaria, in base al quale non si può rimpatriare un individuo che è stato colpito, in prima persona o indirettamente attraverso i suoi familiari, da atroci forme di persecuzione di cui stia ancora soffrendo il trauma".

Osserva in proposito questo Tribunale che se è condivisibile il principio sopra espresso quando la fonte di un trauma sia una persecuzione subita dal richiedente o da suoi familiari (al fine della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato) non potrà pervenirsi a diverse conclusioni quando diversa sia la fonte del trauma, seppur a diversi fini (ovvero ai fini dell'eventuale riconoscimento di una forma di protezione minore).

4.2 Ciò posto, nel caso in esame, occorre tenere conto:

¹ Si tratta di un manuale giuridico redatto a più mani, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e dall'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), con il coordinamento del Servizio centrale del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e la supervisione del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Lo si veda su https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf

- della **storia personale del richiedente** che lo porta, prima – giovanissimo – a doversi fare carico del mantenimento della propria famiglia e poi, nell'impossibilità di garantire a questa anche il solo sostentamento, a chiedere un prestito ad un usuraio per potersi recare in Libia – all'età di 19 anni - per cercare un lavoro che gli consenta di aiutare la famiglia di origine. L'usuraio continua a creare problemi ai suoi fratelli per la mancata restituzione del prestito e ne creerà di maggior il richiedente in caso di rientro in Bangladesh.

- delle **drammatiche vicende vissute in Libia**, dove – anziché ottenere il lavoro garantito dall'organizzatore del viaggio – viene venduto, costretto a lavorare per mesi senza alcun compenso, picchiato frequentemente, sostanzialmente sottoposto a schiavitù; riuscito a fuggire ed ottenuto un lavoro, subisce una rapina in casa, dove è picchiato e derubato di tutti i suoi averi.

A questo proposito, si osserva che sussiste in tale Paese una situazione di "violenza indiscriminata" derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito².

Quanto al trattamento violento subito dagli stranieri in transito dalla Libia, la notizia - già nota³ - trova un'ulteriore e recentissima conferma nella dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia, in quanto sono pervenute da fonti diverse testimonianze di migranti sfruttati, schiavizzati, picchiati o molestati sessualmente⁴;

- del buon percorso di integrazione nel nostro Paese, seppur ancora in evoluzione (cfr. attestato di conoscenza della lingua italiana liv. A2, contratto di lavoro e comunicazione Unilav, seppur attualmente ancora a tempo determinato)..

Le circostanze di cui sopra concretizzano una situazione che - valutata unitamente all'assenza di motivi pericolosità sociale del richiedente sulla base degli atti (nessun precedente

² V. in particolare il Rapporto 2016/2017 di Amnesty International ove fra l'altro si legge : *"Sia le forze affiliate ai due governi rivali sia le milizie e altri gruppi armati hanno commesso nell'impunità gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali sui diritti umani. Tutte le parti in conflitto hanno compiuto attacchi indiscriminati e colpito deliberatamente i civili, costringendo migliaia di persone allo sfollamento interno e provocando una crisi umanitaria. Migliaia di detenuti sono rimasti reclusi senza processo, in assenza di un sistema giudiziario funzionante e in un contesto in cui la tortura e altri maltrattamenti erano diffusi. I gruppi armati, compreso l'autoproclamato Stato islamico (Islamic State - Is), hanno rapito, detenuto e ucciso civili e hanno gravemente limitato i diritti alla libertà d'espressione e di riunione"* (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/medio-oriente-africa-del-nord/libia/>)

³ Si veda ancora il citato Rapporto 2016/2017 di Amnesty International: *"Rifugiati e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte di gruppi armati, contrabbandieri e trafficanti di esseri umani, oltre che delle guardie dei centri di detenzione amministrati dalle autorità governative. (...) La legislazione libica continuava a considerare un reato l'ingresso, l'abbandono o la permanenza irregolare nel paese da parte di cittadini stranieri. Molti migranti irregolari, o sospettati di esserlo, e richiedenti asilo sono stati prelevati ai posti di blocco e nel corso d'irruzioni all'interno di abitazioni o sono stati denunciati alle autorità dai loro datori di lavoro. Migliaia sono rimasti trattenuti presso le strutture del dipartimento per la lotta alla migrazione irregolare (Department for Combating Irregular Migration - Dcim), in stato di detenzione indefinita in attesa dell'espulsione. Sebbene queste strutture dipendessero ufficialmente dal ministero dell'Interno, erano spesso gestite dai gruppi armati che operavano al di fuori dell'effettivo controllo del Gna. In queste strutture erano tenuti in condizioni squallide e sottoposti a tortura e altri maltrattamenti da parte delle guardie, compresi pestaggi, spartorie, sfruttamento e violenza sessuale"*.

⁴ Cfr. <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib>

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0636d0968098f8d7487c051ea3
Firmato Da: COLAMARTINO OTTAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2f82a2ffe9e3879e7ce6fc6264fadf94e

penale, né carichi pendenti presso la Procura di Genova; l'Ufficio immigrazione della Questura, a seguito della relativa richiesta, non ha segnalato alcun precedente di polizia- dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

5. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

- Dichiarare la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente ~~_____~~ nato in BANGLADESH il 01/01/1995, C.F. ~~_____~~, **N. VESIANET SP0000664**, elettivamente domiciliato in Sarzana (La Spezia), via Rossi n. 32 presso lo studio dell'Avv. Francesca Angelicchio, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, in atti nel fascicolo telematico., e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
 - Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
 - Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
- Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17/1/2018

Il Giudice estensore
(*Ottavio Colamartino*)

Il Presidente
(*Francesco Mazza Galanti*)